

Parere in merito alla rideterminazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali – Erogazione doppio gettone per proroga seduta consiliare. l.r. n.30/2000 e D.P.R. n.19/2001

La l. r. 30/2000 e s.m.i. al capo II introduce nell'ordinamento giuridico siciliano una disciplina organica dello status degli amministratori locali; nello specifico, l'art. 19, c. 4, stabilisce che i consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e commissioni. La norma stessa introduce un limite alla corresponsione mensile dei gettoni, fissando un parametro pari al 30% dell'indennità percepita mensilmente dal Sindaco : infatti in nessun caso sarà possibile superare tale limite.

Tuttavia, il D.P.Reg. del 18.10.2001, n. 19, nel fissare alla tabella “A” le misure minime dell'indennità, all'art. 2 ha previsto una maggiorazione dell'indennità di funzione in presenza di determinazioni. Pertanto, occorre stabilire se tali maggiorazioni, una volta riconosciute all'indennità di funzione del Sindaco, si riflettano anche sul gettone di presenza dei consiglieri e/o sulla percentuale mensile massima (30%) da corrispondere ai consiglieri comunali esclusivamente all'anno di riferimento.

La normativa in esame non disciplina espressamente tale possibilità, pertanto occorre procedere ad una lettura combinata delle disposizioni contenute sia nella l.r. 30/2000 sia nel regolamento di attuazione n. 19/2001. Il comma 4 dell'art. 19 della l. r. 30/2000, nel fissare al 30% il limite per la corresponsione mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri si riferisce all'indennità massima percepita dal Sindaco, mentre l'art.1 del D.P.Reg. n. 19/2001 nel fissare nella tabella “A” in presenza delle condizioni elencate nello stesso articolo. Dall'interpretazione dei due articolati, ne consegue che la percentuale del 30% sulla quale fissare il limite massimo dell'ammontare mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, si deve calcolare sulla misura massima stabilita per l'indennità del Sindaco che altro non è che quella risultante dalla tabella “A” eventualmente maggiorata in presenza delle condizioni previste dall'art.2 del regolamento di attuazione. Tale assunto scaturisce anche dallo stretto legame che sussiste tra art.1 e art.2 del regolamento di attuazione.

La tabella “A” cui fa riferimento l'art. 2 del regolamento di attuazione, stabilisce non solo gli importi dell' indennità di funzione dei Sindaci ma anche quelli del gettone di presenza dei consiglieri comunali, per tale motivo in presenza delle condizioni ivi previste, anche questi sono passibili della maggiorazione. Secondo l'orientamento di questo Dipartimento deve concludersi, che la maggiorazione prevista dall'art. 2 del regolamento sia applicabile anche ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, e il limite massimo mensile del 30% debba poi essere calcolato sulla indennità

di funzione nella misura massima risultante dall'applicazione delle percentuali ex art. 2 del regolamento. Per quanto concerne la erogazione del doppio gettone di presenza nell' ipotesi in cui la seduta consiliare si protragga oltre la mezzanotte, si ritiene che in assenza di specifica previsione normativa e di tassatività delle cause tale gettone non debba essere corrisposto.

Riferimenti normativi

[Art. 2 del D.P.R. n. 19/2001](#)